



Comune di San Giustino

Provincia di Perugia

ORIGINALE

Ufficio: SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 5 DEL 23-03-2020

Registro Generale n. 40

Oggetto: **Ordinanza sindacale contingibile e urgente - misure atte a prevenire la diffusione del COVID-19 - obbligo utilizzo dispositivi di protezione.**

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di marzo,
il Sindaco - **FRATINI PAOLO** -

VISTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO il d.lgs n. 267/2000 art. 50 commi 5 e 54, che attribuisce al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti per le emergenze igienico-sanitarie della popolazione e ovviamente di parte della popolazione, l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

CONSIDERATO che nelle attività commerciali di ogni categoria merceologica e dimensione, si verifica costantemente un afflusso promiscuo di utenti;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure precauzionali tese a prevenire la diffusione del COVID-19, che specificino quanto disposto dai predetti DPCM, con particolare riferimento all'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del d.lgs n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale Rappresentante della Comunità Locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTA la competenza in merito;

VISTI lo Statuto Comunale e il d.lgs n. 267/2000;

per le motivazioni sopra esposte

ORDINA

In via precauzionale, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19:

obbligo di utilizzo, all'interno dei sopra citati esercizi commerciali e per tutta la durata della permanenza negli stessi di:

1. di guanti monouso;
2. mascherine,

In caso di indisponibilità delle dotazioni di cui al punto 2, è fatto comunque obbligo di coprirsi naso e bocca.

Di specificare che tali obblighi incombono sia sugli avventori che sugli esercenti.

Questi ultimi sono tenuti ove possibile a rendere disponibili tali dispositivi all'ingresso dei punti vendita e vigilare sulla corretta applicazione di quanto previsto nella presente ordinanza.

Tali prescrizioni, si applicano fino al **03 aprile 2020** e comunque fatte salve ulteriori e nuove disposizioni.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga portato a conoscenza delle competenti Autorità e soggetti gestori di propria competenza;

INVITA

Tutta la cittadinanza ad osservare le predette prescrizioni.

La presente ordinanza è comunicata al Prefetto di Perugia, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito internet comunale ed è immediatamente eseguibile. L'inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza è sanzionata a norma dell'art. 650 c.p. il presente provvedimento per le rispettive competenze, viene trasmesso all'U.T.G. Prefettura di Perugia, alla Questura di Perugia, al Comando Stazione Carabinieri di San Giustino, alla Polizia Municipale di San Giustino.

Contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto di Perugia o in alternativa entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. Umbria; entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del procedimento
Nicola D'Avenia

<p style="text-align: center;"><i>IL SINDACO</i> <i>FRATINI PAOLO</i></p> <p>Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate</p>
--